



BILANCIO DI ESERCIZIO

Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015



Taranto, 13 aprile 2016

di Valerio Lupo



BILANCIO DI ESERCIZIO

Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015



Taranto, 13 aprile 2016

di Valerio Lupo



Il Bilancio di esercizio

FONTI



- **Sezione nona del titolo V del Libro V del Codice civile – artt. 2423 – 2435-ter**
- **D.Lgs. 127/1991 – recepimento della IV direttiva CEE**
- **D.Lgs. 3/2003 con decorrenza dal 01.01.2004 - riforma**
- **D.Lgs. 139/2015 con decorrenza dal 01.01.2016 – riforma recepimento direttiva europea 2013/34/UE**
- **D.Lgs. 38/2005 – Applicazione degli IAS (International accounting standards) e IFRS (International Financial Reporting Standards) obbligatorio per società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione**
- **Art. 20 D.L. 91/2014 . OIC – funzioni di emanazione, consulenza e rappresentanza**



Il Bilancio di esercizio D.Lgs. 139/2015

Entrata in vigore

01 gennaio 2016

Applicazione

Bilanci relativi agli esercizi iniziati a decorrere dal 01 gennaio 2016

- *Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare*
- *Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare*



Il Bilancio di esercizio D.Lgs. 139/2015

Entrata in vigore

01 gennaio 2016

Applicazione

Facoltativo per

- *Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare al 31.12.2015*
- *Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare entro il 31.12.2016*

NORMA IMPATTO ESERCIZIO PRECEDENTE



Soggetti obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio

Imprenditore commerciale Artt. 2214 e 2217 del codice civile



Esclusi Piccoli imprenditori



Soggetti obbligati alla redazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio

- **le Società per Azioni (art. 2423 C.C.);**
- **le Società in Accomandita per Azioni (art.2454 C.C.);**
- **le Società a Responsabilità Limitata (art. 2478-bis C.C.);**
- **le Società Cooperative (art. 2519 C.C.) e loro consorzi;**
- **le Mutue Assicuratrici (art. 2547 C.C.);**
- **le Società estere aventi sede secondaria in Italia (2508 C.C.);**
- **i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D. Lgs. n. 240/1991);**
- **i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis C.C.);**
- **le Società Consortili per Azioni o a Responsabilità Limitata (art. 2615-ter C.C.);**
- **le Società Europee (Regolamento (CE) n. 2157/2001);**
- **le Società Cooperative Europee (Regolamento (CE) 1435/2003);**
- **le Associazioni iscritte nel R.I.;**
- **gli Enti Autonomi Lirici, le Istituzioni Concertistiche e tutti gli altri Enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 134/1998).**



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- **Principi di redazione del bilancio**
- **Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione**
- **Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico**
- **Introduzione del Rendiconto Finanziario**
- **Nuovi criteri di valutazione**
- **Semplificazioni per micro e piccole imprese**
- **Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)**



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- Principi di redazione del bilancio
- Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione
- Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
- Introduzione del Rendiconto Finanziario
- Nuovi criteri di valutazione
- **Semplificazioni per micro e piccole imprese**
- Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)




Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *ter* codice civile

MICRO IMPRESE

REQUISITI

- **Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati**
- **Primo esercizio o due consecutivi** 
 - **Totale attivo euro 175.000**
 - **Ricavi delle vendite euro 350.000**
 - **Dipendenti occupati in media 5**



Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *ter* codice civile

MICRO IMPRESE

VANTAGGI

Esonero da redazione e presentazione di:

➤ **Rendiconto Finanziario**

➤ **Nota integrativa e Relazione sulla gestione a condizione che in calce allo Stato Patrimoniale vengano indicate:**

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie, delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniali, degli impegni materia di trattamento di quiescenza e simili, degli impegni assunti nei confronti di controllate collegate controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del n. 9 dell'art. 2427 c.c.;
- l'ammontare dei compensi delle anticipazioni dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi del n. 16 dell'art. 2447 c.c.;
- informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, ai sensi del n. 3 dell'art. 2428 c.c.;
- informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell'esercizio, ai sensi del n. 4 dell'art. 2428 c.c. .




Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *ter* codice civile

MICRO IMPRESE

PRECISAZIONI



- No deroga prevista dall'art. 2423 comma c.c. in tema di obbligo della rappresentazione veritiera e corretta
- No rilevazione derivati in base al *Fair Value*




Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *bis* codice civile

PICCOLE IMPRESE

REQUISITI

- **Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati**
- **Primo esercizio o due consecutivi** 
 - **Totale attivo euro 4.400.000**
 - **Ricavi delle vendite 8.800.000**
 - **Dipendenti occupati in media 50**



Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *bis* codice civile

PICCOLE IMPRESE

Bilancio in forma abbreviata

Esenzione Redazione del Rendiconto Finanziario



Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *bis* codice civile

PICCOLE IMPRESE

Bilancio in forma abbreviata

Contenuto della Nota Integrativa

- Indicare i criteri di valutazione
- Elencare in un prospetto i movimenti delle Immobilizzazioni
- Elencare Crediti/Debiti di durata superiore ai 5 anni e se assistiti da garanzia
- Indicare eventuali oneri finanziari capitalizzati
- Indicare Impegni/Garanzie (abrogate le voci in prospetto di bilancio)
- Indicare componenti di reddito straordinari (abrogata la voce E dal CE)
- Indicare numero medio dei dipendenti
- Indicare compensi/crediti/impegni nei riguardi di amministratori/sindaci
- Indicare accordi non risultanti dallo SP che abbiano effetti economici
- Indicare eventi successivi alla data di chiusura dell'esercizio
- Indicare nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
- Indicare le operazioni compiute con maggiori azionisti e aziende partecipate
- Indicare le operazioni compiute con i detentori di cariche sociali



Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *bis* codice civile

PICCOLE IMPRESE

Bilancio in forma abbreviata

Nota Integrativa

Deroga all'art. 2426 – Indicazione

- **Titoli al costo di acquisto**
- **Crediti al presunto valore di realizzo (F.do svalutazione crediti)**
- **Debiti al valore nominale**



Semplificazione per piccole e micro imprese

Art. 2435 – *bis* codice civile

PICCOLE IMPRESE

Bilancio in forma abbreviata

Relazione sulla gestione

Esonero se in Nota Integrativa vengono indicati, con precisazione del motivo, il numero e il valore nominale di:

- **azioni proprie possedute anche tramite fiduciaria/interposta persona**
- **azioni di società controllanti possedute**
- **movimentazioni delle azioni proprie e delle azioni di società controllanti**




Semplificazione per piccole e micro imprese

MEDIE E GRANDI IMPRESE

Bilancio Ordinario

REQUISITI

- **Società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati**
- **Primo esercizio o due consecutivi** 
 - **Totale attivo euro 4.400.000**
 - **Ricavi delle vendite 8.800.000**
 - **Dipendenti occupati in media 50**




Linee generali della riforma: le aree di intervento

- **Principi di redazione del bilancio**
- **Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione**
- **Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico**
- **Introduzione del Rendiconto Finanziario**
- **Nuovi criteri di valutazione**
- **Semplificazioni per micro e piccole imprese**
- **Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)**



Principi di redazione del bilancio Art. 2423 – bis , Codice Civile

RILEVANZA e SOSTANZA



I nostri conti sono in equilibrio:
il 50% dei nostri valori è reale, il 50% è inventato

Rilevanza – art. 2423 c.c. *«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione , presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»*

Sostanza sulla forma – art. 2423-bis c.c. *«nella redazione del bilancio devono essere salvati seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 1bis) la rilevazione la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione del contratto»*



Principi di redazione del bilancio Art. 2423 – bis , Codice Civile

GOING CONCERN

**La valutazioni delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività**



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- Principi di redazione del bilancio
- Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione
- Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
- **Introduzione del Rendiconto Finanziario**
- Nuovi criteri di valutazione
- Semplificazioni per micro e piccole imprese
- Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)



Rendiconto finanziario

Art. 2423 codice civile

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa





Rendiconto finanziario

Art. 2425 - ter codice civile

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio , ed ai flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci



Rendiconto finanziario

Art. 2425 - *ter* codice civile

Confronto tra dati di bilancio

Esercizio N – 1

Esercizio N

- a. Ammontare e composizione delle disponibilità liquide**
- b. Ammontare e composizione dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**
- c. Ammontare e composizione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento**
- d. Ammontare e composizione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**
- e. Ammontare e composizione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento riferita alle operazioni con i soci**



Rendiconto finanziario

Art. 2425 - *ter* codice civile

Costruzione del Rendiconto

Flow Chart

Metodo diretto

Metodo indiretto



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- Principi di redazione del bilancio
- Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione
- **Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico**
- Introduzione del Rendiconto Finanziario
- Nuovi criteri di valutazione
- Semplificazioni per micro e piccole imprese
- Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - *ter* codice civile

<p>ATTIVITA'</p> <p>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</p> <p>B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelli concessi in locazione finanziaria)</p> <p>1) Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>1) costi di impianto e di ampliamento</p> <p>2) costi di sviluppo</p> <p>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di impegno</p> <p>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili</p> <p>5) avviamento</p> <p>6) immobilizzazioni in corso e acconti</p> <p>7) altre</p> <p>TOTALE I</p> <p>II – Immobilizzazioni materiali:</p> <p>1) terreni e fabbricati</p> <p>2) impianti e macchinario</p> <p>3) attrezzature industriali e commerciali</p> <p>4) altri beni</p> <p>5) immobilizzazioni in corso e acconti</p> <p>TOTALE II</p> <p>III – Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo):</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate</p> <p>b) imprese collegate</p> <p>c) imprese controllanti</p> <p>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</p> <p>d-bis) altre imprese</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate</p> <p>b) verso imprese collegate</p> <p>c) verso imprese controllanti</p> <p>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</p> <p>d-bis) verso altri</p> <p>3) altri titoli</p>	<p>PASSIVITA' E NETTO</p> <p>I – Capitale</p> <p>II – Riserve da sovrapprezzo azioni</p> <p>III – Riserve di rivalutazione</p> <p>IV – Riserve legali</p> <p>V – Riserve statutarie</p> <p>VI – Altre riserve distintamente indicate</p> <p>VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</p> <p>VIII – Utili (perdite) portati a nuovo</p> <p>IX – Utile (perdita) dell'esercizio</p> <p>X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</p> <p>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</p> <p>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</p> <p>1) per trattamento di quiescenza, ecc.</p> <p>2) per imposte anche differite</p> <p>3) strumenti finanziari derivati passivi</p> <p>4) altri</p> <p>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</p> <p>C) TRATTAMENTO DI FINEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</p> <p>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):</p> <p>1) obbligazioni</p> <p>2) obbligazioni convertibili</p> <p>3) debiti verso soci per finanziamenti</p> <p>4) debiti verso banche</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori</p> <p>6) acconti</p> <p>7) debiti verso fornitori</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito</p> <p>9) debiti verso imprese controllate</p> <p>10) debiti verso imprese collegate</p>
---	---



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico Art. 2423 - *ter* codice civile

<p>4) strumenti finanziari derivati attivi TOTALE III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I – Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti TOTALE I II – Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso imprese controllanti 5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 5-bis) crediti tributari 5-ter) imposte anticipate 5-quarter) verso altri TOTALE II III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti 4) altre partecipazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 6) altri titoli TOTALE III IV – Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa TOTALE IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI TOTALE RATEI E RISCONTI</p>	<p>11) debiti verso controllanti 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) altri debiti TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</p>
---	--



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico Art. 2423 - *ter* codice civile

<p>CONTO ECONOMICO</p> <p>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</p> <p>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</p> <p>2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</p> <p>3) variazione dei lavori in corso di ordinazione</p> <p>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interi</p> <p>5) altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio)</p> <p>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</p> <p>B) COSTI DI PRODUZIONE:</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci</p> <p>7) per servizi</p> <p>8) per godimento di beni di terzi</p> <p>9) per personale:</p> <p>a) salari e stipendi</p> <p>b) oneri sociali</p> <p>c) trattamento di fine rapporto</p> <p>d) trattamento di quiescenza e simili</p> <p>e) altri costi</p> <p>10) ammortamento e svalutazioni:</p> <p>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</p> <p>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</p> <p>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</p> <p>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide</p> <p>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo o merci</p> <p>12) accantonamento per rischi</p> <p>13) altri accantonamenti</p> <p>14) oneri diversi di gestione</p> <p>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)</p> <p>DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</p>	<p>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</p> <p>15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni</p> <p>d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)</p> <p>17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti)</p> <p>17-bis) utili e perdite su cambi</p> <p>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</p> <p>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</p> <p>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p> <p>d) di strumenti finanziari derivati</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</p> <p>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p> <p>d) di strumenti finanziari derivati</p> <p>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</p> <p>E) SOPPRESSO</p> <p>RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</p>
---	---




Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - ter codice civile

AZIONI PROPRIE

Le Azioni Proprie in Portafoglio iscritte nell'attivo del bilancio 2014 devono essere trasferite tra le poste del Patrimonio Netto sotto la denominazione di *Riserva per azioni proprie in portafoglio* con segno **NEGATIVO**

La *Riserva per Azioni Proprie* precedentemente iscritta a rettifica della posta attiva Azioni Proprie ai sensi dell'abrogato c. 3 dell'art. 2357-ter si ritiene debba essere rappresentata sotto forma di Riserva Straordinaria e, quindi liberata





Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - *ter* codice civile

AZIONI PROPRIE

Problemi

- Le svalutazioni rivenienti dagli esercizi precedenti prudenzialmente eseguite per perdite durevoli del valore delle proprie azioni, non possono essere ripristinate a rettifica della Riserva per Azioni Proprie
- Il valore del Patrimonio Netto subirà una evidente diminuzione determinata dalla nuova collocazione della Riserva con segno negativo. Tale riduzione deve essere indicata nella Nota Integrativa



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - *ter* codice civile

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO SVILUPPO

- **Scompare dalla struttura dello Stato Patrimoniale la voce dedicata alle Spese di Pubblicità e di ricerca applicata**
- **Tali voci confluiranno direttamente nel Conto Economico (Si ritiene tra gli oneri diversi di gestione in quanto contemporaneamente è stata soppressa la vice E relativa ai componenti straordinari di esercizio)**
- **Nel regime transitorio possibilità di terminare il periodo di ammortamento**



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2426 - codice civile

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO SVILUPPO

I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - *ter* codice civile

**RAPPORTI CON LE
SOCIETA' CONSORELLE**

ATTIVO

- **B III Immobilizzazioni finanziarie n. 1) lett. d) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (Consorelle)**
- **B III Immobilizzazioni finanziarie n. 2) lett. d) Crediti in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (Consorelle)**



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - *ter* codice civile

**RAPPORTI CON LE
SOCIETA' CONSORELLE**

PASSIVO

- **D n. 11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (Consorelle)**



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2424 – codice civile

CONTI D'ORDINE

- **Abrogato il terzo comma dell'art. 2424 in tema di *Conti d'Ordine***
- **Le informazioni relative al *Sistema degli Impegni e delle Garanzie* vengono trasferite direttamente nella nota integrativa (ad esclusione delle società che redigono il Bilancio in forma abbreviata)**



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2427 n. 9 – codice civile

CONTI D'ORDINE

In nota integrativa deve essere indicato l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati.



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2423 - *ter* codice civile

RATEI E RISCONTI

ATTIVO – D) Ratei e Risconti

PASSIVO – E) Ratei e Risconti

- **Eliminata l'indicazione degli aggi e disaggi di emissione**
- **Introdotta il criterio del costo ammortizzato per titoli e debiti per cui gli aggi e disaggi sono direttamente portati a rettifica del titolo o del prestito**



Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Art. 2425 codice civile

PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

E) Eliminate le voci relative ai proventi ed oneri straordinari

- **Si ritiene che tali componenti straordinari di reddito possano confluire nella sezione B) Costi della Produzione n. 14) Oneri diversi di gestione**
- **Si renderà necessaria la precisazione in Nota Integrativa**



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- Principi di redazione del bilancio
- Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione
- Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
- Introduzione del Rendiconto Finanziario
- **Nuovi criteri di valutazione**
- Semplificazioni per micro e piccole imprese
- Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)



Criteria di Valutazione

Art. 2426 n. 12 codice civile

VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO ED ATTREZZATURE

Abrogato il punto n. 12 dell'art. 2426 che prevedeva una valutazione a valori costanti nel tempo per le materie prime, sussidiarie e di consumo, nonché per le attrezzature industriali e commerciali di scarsa importanza in rapporto al valore dell'attivo di bilancio

- Nuovo metodo di valutazione: LIFO, FIFO , CMP, valore inventariato sulla base del sistema informativo di rilevazione diretta del bene**



Criteria di Valutazione

Art. 2426 n. 6 codice civile

VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO

Il nuovo art. 2426 prevede che l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

- **La disposizione è da armonizzare con la normativa fiscale (18 anni)**



Criteri di Valutazione

Art. 2426 n. 7 e 8 codice civile

VALUTAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI

I crediti e i debiti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato.

- **Il criterio del costo ammortizzato prevede la realizzazione di un complesso calcolo finanziario finalizzato a diluire l'importo dei ricavi/costi riconducibili al credito/debito su tutta la durata del finanziamento accordato/ricevuto.**
- **Resta fermo per i crediti il criterio del valore commisurato al presunto realizzo (formazione di un fondo rischi)**



Criteria di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 2

Iscrizione nel bilancio degli strumenti finanziari

Per la definizione di strumento finanziario derivato, *fair value* e modello e tecnica di valutazione generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea



IAS39 – Reg. 1126/2008 per la definizione di strumento finanziario

IFRS13 – Reg. 1255/2012 per la valutazione al *fair value*



Criteria di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 2

Iscrizione nel bilancio degli strumenti finanziari

Strumento Finanziario

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società



Criteria di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 2

Iscrizione nel bilancio degli strumenti finanziari

IFRS13 – Reg. 1255/2012 per la valutazione al *fair value*

Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione

- Nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato
- Se il valore di mercato non è facilmente individuabile ma può essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo
- Nel caso di strumenti finanziari per i quali non è possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurano una ragionevole approssimazione al valore del mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutate attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.



Criteri di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 1, n. 11-*bis* Strumenti finanziari derivati

IFRS13 – Reg. 1255/2012 per la valutazione del *fair value*

Gli strumenti derivati sono dei contratti a prestazioni sinallagmatiche future che hanno come oggetto un elemento sottostante con le seguenti caratteristiche:

- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);**
- b) non richiede un investimento netto iniziale o trascurabile;**
- c) è regolato a data futura**



Criteri di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 1, n. 11-*bis* Strumenti finanziari derivati

IFRS13 – Reg. 1255/2012 per la valutazione del *fair value*

I derivati anche se incorporati in altri strumenti finanziari sono iscritti al *Fair Value*.

Negli anni successivi le variazioni di Fair Value sono imputate:

- **di norma direttamente a conto economico;**
- **in una riserva (positiva o negativa) creata *ad-hoc* nel Patrimonio Netto**



Criteria di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 1, n. 11-*bis* Strumenti finanziari derivati

IMPORTANTE

- Uti conseguiti nell'esercizio imputabili al *Fair Value* non possono essere distribuiti (necessità di indicazione in Nota Integrativa)



Criteri di Valutazione

FAIR VALUE

Art. 2426 comma 1, n. 11-*bis* Strumenti finanziari derivati

IMPORTANTE

- Le riserve formatesi per effetto del *Fair Value*:
1. Non sono disponibili e non possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio (art. 2433 c.c.)
 2. Devono essere escluse dal computo del Patrimonio per stabilire i limiti all'emissione di obbligazione al portatore o nominative (art. 2412 n. 1 c.c.)
 3. Non possono essere computate ai fini di un eventuale aumento di capitale sociale (Art. 2442 c.c.)
 4. Sono escluse dal computo della valutazione delle perdite che diminuiscano il capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c.)
 5. Non possono essere utilizzate per diminuire il valore delle perdite che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2447 c.c.)



Criteri di Valutazione

Art. 2426 comma 1, n. 8 Crediti e Debiti

A partire dal 01 gennaio 2016 i crediti e i debiti commerciali e finanziari e i titoli immobilizzati dovranno essere valutati secondo il criterio del *Costo Ammortizzato*.

➤ **IAS39:** Il Costo Ammortizzato è costituito dal “*valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e il valore scadenza*”.

➤ **Necessità di eseguire complesso calcolo di ristrutturazione del credito/debito eseguendo la determinazione del Tasso Effettivo (TIR e VAN)**

➤ **Necessità di determinare i flussi di cassa**



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- Principi di redazione del bilancio
- **Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione**
- Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
- Introduzione del Rendiconto Finanziario
- Nuovi criteri di valutazione
- Semplificazioni per micro e piccole imprese
- Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 1, n. 10

RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Nella Nota Integrativa bisognerà inderogabilmente indicare la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo area geografica

E' stata infatti eliminata la dizione "*se significativa*"



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427

INDICAZIONI DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE

L'eliminazione della voce E) dal conto economico determina una precisa indicazione delle componenti di ricavo e di costo non imputabili alla gestione ordinaria.

Si suggerisce la predisposizione di una apposita sezione della Nota Integrativa dedicata all'esposizione delle componenti straordinarie di reddito



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427

CONTI D'ORDINE

L'eliminazione dei conti d'ordine e con esso del sistema anzitempo denominato “*delle garanzie e degli impegni*” dallo Stato Patrimoniale determina una precisa indicazione delle garanzie e delle passività potenziali.

Si suggerisce la predisposizione di una apposita sezione della Nota Integrativa dedicata all'esposizione della natura delle garanzie reali prestate, degli impegni assunti in materia di trattamento di quiescenza e simili, di quelli assunti nei riguardi di imprese controllate, collegate e consorelle.



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427

EROGAZIONI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

In specifica sezione appositamente dedicata sarà necessario indicare oltreché gli importi stanziati ed erogati in favore di Amministratori e Sindaci, anche le eventuali anticipazioni e/o crediti loro concessi dalla società

Il commento dovrà essere estremamente specifico e dettagliato di tutte le voci di costo applicate al credito concesso

Indicare anche eventuali garanzie prestate in favore dell'Amministratore e/o Sindaco



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427

EROGAZIONI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

La nota integrativa richiede l'indicazione delle seguenti informazioni:

- **Tasso di interesse concesso su anticipazioni e/o prestiti;**
- **Principali condizioni applicate al finanziamento;**
- **Importi rimborsati, cancellati o rinunciati;**
- **Elenco impegni assunti per conto Amministratori/Sindaci;**
- **Elenco Garanzie prestate;**
- **Totali .**



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 1, n. 22-*bis*

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Indicare perentoriamente (non più come nel passato “*se rilevanti*”) le operazioni compiute con le parti correlate.

Definizione di Parte correlata – IAS 24

Brevemente:

- la *parte correlata* può essere sia una persona fisica sia un'altra entità (a prescindere dalla veste giuridica che la stessa assume);
- sono da considerare come parti correlate quelle entità, società o enti, i cui rapporti si caratterizzano in relazioni societarie partecipative, in rapporti di influenza di natura contrattuale, in disposizioni statutarie o in relazioni di altra natura.



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 1, n. 23

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Abrogato il punto n. 5) dell'art. 2428 relativo all'indicazione nella Relazione sulla Gestione di fatti rilevanti intervenuti nel periodo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del bilancio ad opera dell'organo amministrativo

Le informazioni convergono nella Nota Integrativa in apposita sezione



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 1, n. 22-*septies*

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

Risultato della gestione

Proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite

(in realtà già presente in maniera diffusa in tutti gli Statuti Sociali)



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 1, n. 22-septies

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

Egregi Sigg. Soci,

Egregi membri del Collegio Sindacale,

con il presente prospetto esplicativo, sottoponiamo alla Vs. attenzione il progetto di risanamento delle perdite conseguite nell' esercizio 2015.

Tale progetto è stato redatto a norma dell'art. 26 dello statuto della società.

Ricordiamo, che a norma del comma 1 n° 5 dell'art. 2426 C.C., non possono essere distribuiti utili se non residuano riserve disponibili di importo tale da coprire l'ammontare dei costi capitalizzati da ammortizzare. Attualmente tali costi ammontano a € 609.546,68.

Pertanto Vi chiedo di approvare il progetto di risanamento delle perdite così come segue:

	- Utile di esercizio al 31.12.2015	€	111.944,48
	- Accantonamento riserva legale 5%	€	- 5.597,22
	- Accantonamento riserva statutaria 5%	€	- 5.597,22
	- Accantonamento riserva straordinaria	€	-100.750,04
	- Totale Residuo da distribuire alle azioni	€	0,00

Certo di un favorevole accoglimento della proposta, vogliate gradire,

Cordiali Saluti

Taranto, 16 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

di Valerio Lupo



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 2

ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni presenti in Nota Integrativa devono essere presentate nel medesimo ordine in cui appaiono nei prospetti:

- **Stato Patrimoniale – Attivo e Passivo**
- **Conto Economico – Ricavi e Costi**



Relazione sulla gestione

Art. 2428

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Abrogato il punto n. 5) dell'art. 2428 della Relazione sulla Gestione, relativo all'indicazione di fatti rilevanti intervenuti nel periodo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del bilancio ad opera dell'organo amministrativo

Le informazioni convergono nella Nota Integrativa in apposita sezione



Linee generali della riforma: le aree di intervento

- **Principi di redazione del bilancio**
- **Contenuto della nota integrativa e della Relazione sulla gestione**
- **Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico**
- **Introduzione del Rendiconto Finanziario**
- **Nuovi criteri di valutazione**
- **Semplificazioni per micro e piccole imprese**
- **Limite esenzione per bilancio consolidato (anche in lingua inglese)**



Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 25

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono Obbligate a redigere il bilancio consolidato :

- **Società per Azioni**
- **Società in Accomandita per Azioni**
- **Società a Responsabilità limitata**

Che controllano un'altra impresa



Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 25

SOGGETTI OBBLIGATI

CONTROLLO DI DIRITTO

Art. 2359 del codice civile


- a. Società controllata se è partecipata per oltre il 50% dei voti in assemblea
- b. Società collegata se è partecipata per almeno:
 - il 20% dei voti se non è quotata
 - il 10% dei voti se è quotata
- c. Vale comunque la regola generale della “*influenza dominante*” anche di carattere contrattuale



Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 25

$$F = 37,80 \% \text{ di } A$$





Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 27


OBBLIGO REDAZIONE

REQUISITI RIFERITI AL GRUPPO DI SOCIETA'

- **Almeno una società del gruppo ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati**

OPPURE

- **Due esercizi consecutivi superano (dati aggregati senza rettifiche da consolidamento)**



- **Totale attivo euro 20.000.000**
- **Ricavi delle vendite 40.000.000**
- **Dipendenti occupati in media 250**



Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 27

ESCLUSIONE

Novità – Semplificazione

- **Quando il consolidamento sarebbe irrilevante**  **Bilancio veritiero e corretto**
- **Quando l'influenza dominante è seriamente pregiudicata**
- **Quando risulta eccessivamente oneroso la redazione**
- **Quando le azioni o quote sono state acquistate al solo scopo della successiva alienazione (scopo speculativo)**



Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 27

Novità – Semplificazione

Il Registro Imprese sarà tenuto a ricevere in deposito la copia del Bilancio Consolidato anche se redatto in lingua inglese



Bilanci Consolidati

D.Lgs. 127/91 - Art. 33

NOVITA'

All'atto della prima acquisizione rilevazione in bilancio consolidato del plus/minus valore di acquisto della partecipazione:

- Se plusvalore capitalizzare sotto la voce *Avviamento* (non più *Differenza di Consolidamento*);
- Se minusvalore iscrizione in *Patrimonio Netto* di un *Fondo di Consolidamento per oneri e rischi futuri*.



Contenuto della Nota integrativa

Art. 2427 comma 1, n. 22-*sexies*

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

Bilancio Consolidato

Indicare nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio dell'insieme più grande/piccolo del gruppo di cui fa parte in quanto impresa controllata

Indicare il luogo in cui è disponibile il bilancio consolidato



FINE

**A chi è ancora sveglio:
grazie per l'attenzione!**



Taranto, 13 aprile 2016

di Valerio Lupo